



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO
VERONA SUD**

Schema
approvato con
deliberazione di Assemblea
n. 10 del 10/06/2022

Rev. del

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	La Presidenza dell'assemblea
Articolo 3	Ordine del giorno
Articolo 4	Avviso di convocazione
Articolo 5	Adunanze
Articolo 6	Funzionamento dell'assemblea
Articolo 7	Pubblicità delle sedute e comportamento del pubblico
Articolo 8	Sedute segrete
Articolo 9	Ammissione di funzionari e consulenti
Articolo 10	Ordine di trattazione degli argomenti
Articolo 11	Questione pregiudiziale o sospensiva
Articolo 12	Il verbale dell'adunanza
Articolo 13	Modalità generali della votazione
Articolo 14	Votazione palese
Articolo 15	Votazione segreta
Articolo 16	Verifica dell'esito delle votazioni
Articolo 17	Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge Regionale del 31 dicembre 2012, n. 52 e dalla "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino denominato "Verona Sud", afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, conservata al repertorio del Comune di Bovolone al numero 3624 del 1 luglio 2015, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino.

Articolo 2
La Presidenza dell'assemblea

1. Le funzioni di Presidente dell'assemblea vengono svolte dal Presidente del Comitato di Bacino.
2. Il Presidente svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) convoca e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea;
 - b) presiede e dirige i lavori e le attività dell'assemblea;
 - c) cura i rapporti dell'assemblea d'ambito con il Comitato di Bacino, i componenti dell'assemblea, il Revisore dei conti.
3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente le funzioni di Presidente dell'assemblea sono svolte dal consigliere del Comitato di Bacino delegato dal Presidente stesso in conformità a quanto previsto all'art. 14, comma 5, della Convenzione.
4. In caso di dimissioni del Presidente o qualora venga a scadere per lo stesso il mandato di rappresentanza presso il Comune di appartenenza decadono tutte le deleghe da lui assegnate. Durante il periodo di vacatio, che non può essere superiore ai 45 giorni, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito nella L. 15/07/1994, n. 444, svolge le sue funzioni il Componente del Comitato di Bacino più anziano secondo i seguenti criteri:
 - La durata in carica presso il Comitato;
 - In caso di più componenti con carica di pari durata, vale la maggiore età anagrafica.

Articolo 3
Ordine del giorno

1. Nell'ordine del giorno gli argomenti sono elencati nell'ordine di trattazione.
2. L'ordine del giorno è allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 4
Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna

- riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e inviato al Revisore dei conti e ai componenti del Comitato di Bacino.
 3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato presso la sede municipale dei Comuni partecipanti a mezzo Posta Elettronica Certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo informatico e telematico che consenta di provarne l'avvenuto ricevimento da parte del Comune partecipante.
 4. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere trasmesso almeno tre giorni prima della seduta, non computando il giorno di trasmissione dell'avviso di convocazione né quello dell'adunanza.
 5. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso almeno ventiquattro ore prima della seduta, non computando il giorno di trasmissione dell'avviso di convocazione né quello dell'adunanza.
 6. Nei termini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
 7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il componente dell'assemblea interessato partecipa all'adunanza dell'assemblea alla quale era stato invitato.

Articolo 5 Adunanze

1. Le adunanze sono qualificate d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono indifferibile la loro convocazione. Tutte le altre adunanze sono ordinarie.

Articolo 6 Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6 della Convenzione di costituzione.
2. Il legale rappresentante degli enti locali partecipanti al Bacino ha la possibilità di delegare per iscritto a presenziare in Assemblea:
 - a) Un Assessore o un Consigliere Comunale;
 - b) Il Segretario Generale o un Funzionario del Comune;
 - c) Altro Sindaco già legittimati a partecipare all'Assemblea per conto di altro ente;
3. Ciascun partecipante può essere portatore di una sola delega.
4. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti è accertato mediante sottoscrizione da parte dei componenti dell'assemblea dell'apposito registro le cui risultanze sono registrate su apposita scheda che verrà allegata al verbale dell'assemblea.
5. Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed, eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei componenti dell'assemblea necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
6. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei componenti richiesto per la legalità della riunione. I componenti dell'assemblea che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono

tenuti a darne avviso al verbalizzante, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i componenti momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello mediante chiamata nominale. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei componenti presenti al momento della chiusura della riunione.

7. Il componente dell'assemblea che chiede la verifica del numero legale è tenuto a rimanere in aula e comunque è computato ai fini del calcolo.
8. In conformità all'art. 9, comma 2, e all'art. 10 della Convenzione, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali, le seguenti deliberazioni:
 - Individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
 - approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
 - approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
 - approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti.Le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti.
9. L'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni nel caso in cui ne sia fatta richiesta scritta da un numero di enti convenzionati che rappresentino un terzo del totale degli enti, sia come numero che come quote di rappresentanza.
10. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, con i partecipanti collegati mezzo audio e/o video, a condizione che siano rispettati:
 - il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Comuni soci;
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla sottoscrizione del verbale;
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere, ricevere documenti;
 - sia indicato nell'avviso di convocazione, in sostituzione all'indicazione del luogo di svolgimento dell'assemblea, il link per il collegamento da remoto via audio/video conferenza.

11. L'Assemblea s'intenderà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Articolo 7

Pubblicità delle sedute e comportamento del pubblico

1. Le sedute dell'assemblea di Bacino sono pubbliche; l'accesso al pubblico è consentito nei limiti della capienza residua della sala presso la quale si svolge l'adunanza.

Articolo 8

Sedute segrete

1. La seduta dell'assemblea d'ambito si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati, a parere di chi presiede, fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali o delle capacità anche professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i componenti dell'assemblea a chiuderla senza ulteriori interventi o può disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee all'assemblea, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti dell'assemblea, il Verbalizzante, il Direttore e gli altri dipendenti del Consiglio di bacino che restano vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 9

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più componenti dell'assemblea, può invitare sia i funzionari dell'Ente, sia i rappresentanti delle società di gestione del servizio integrato dei rifiuti perché effettuino relazioni o diano informazioni necessarie all'assunzione delle decisioni assembleari.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, studi e ricerche per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Articolo 10

Ordine di trattazione degli argomenti

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività dell'Ente e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per il servizio rifiuti.
2. L'assemblea di bacino, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine con cui sono stati scritti sull'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un componente dell'assemblea, qualora nessuno dei membri dell'assemblea si opponga. Nel caso di opposizioni, decide l'assemblea con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, senza discussione, con votazione palese.

3. L'assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che l'assemblea sia totalitaria e tutti siano favorevoli.

Articolo 11 **Questione pregiudiziale o sospensiva**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere poste solo prima dell'inizio della discussione di merito e vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare solo il proponente. L'assemblea decide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

Articolo 12 **Il verbale dell'adunanza**

1. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale, sottoscritto da colui o da coloro che hanno presieduto l'assemblea e dal Direttore o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione. In caso di assenza o impedimento del Direttore il compito di verbalizzazione viene svolto da un componente l'assemblea scelto dal Presidente della stessa.
2. Il verbale della seduta è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dall'assemblea.
3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta assembleare. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta, se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, i nominativi dei componenti dell'assemblea che sono intervenuti nella discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno e il contenuto degli interventi medesimi.
4. Al verbale della seduta vengono allegati le proposte delle singole deliberazioni adottate, corredate dai pareri richiesti dalla legge e dagli eventuali allegati indicati quale parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima. Il risultato della votazione deve essere rilevato in modo da consentire il riscontro delle espressioni di voto o l'astensione di ciascun componente.

Articolo 13 **Modalità generali delle votazioni**

1. L'espressione del voto dei componenti dell'assemblea è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui l'assemblea deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone ovvero qualora sia preminente, a giudizio di chi presiede l'assemblea, l'esigenza di tutelare la riservatezza o la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del componente dell'assemblea d'ambito.

Articolo 14

Votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i componenti dell'assemblea votano per alzata di mano, per appello nominale o per scheda nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Nelle sedute svolte in audio/videoconferenza il voto avviene mediante espressione verbale, individuando dapprima i voti sfavorevoli, poi gli astenuti quindi quelli favorevoli.
3. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato. Dopo la proclamazione del risultato nessun componente dell'assemblea può richiedere la rettifica del suo voto.
4. I componenti dell'assemblea che votano contro la deliberazione o si astengono sono indicati nel verbale facendo riferimento alla amministrazione comunale alla quale essi appartengono.

Articolo 15

Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata in modo da garantire la segretezza, a mezzo di schede, nel modo seguente:
 - a) le schede sono predisposte dagli uffici dell'Ente, prive di segni di riconoscimento;
 - b) per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.
2. I componenti dell'assemblea che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
3. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente individuati nel numero di tre fra i presenti, procede all'ispezione delle schede, al computo dei voti e comunica all'assemblea il risultato.
4. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei componenti dell'assemblea scrutatori.

Articolo 16

Verifica dell'esito delle votazioni

1. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente.
2. Per le votazioni segrete, il Presidente designa tre componenti dell'assemblea, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Gli stessi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

Articolo 17

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
